

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Relazione al Disegno di legge “Promozione di condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali ed azioni per l'equilibrio della rappresentanza dei sessi: modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia)”.

In previsione di una prossima discussione in tema di legge elettorale, questo disegno di legge ripropone i contenuti e gli obiettivi del disegno di legge n. 222/XIII presentato il 26 febbraio 2007 ed introduce misure volte a rendere possibile l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'art. 47 dello Statuto, innovando radicalmente le previgenti disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale/provinciale prevede al secondo periodo del comma 2 l'obbligo di riequilibrio della rappresentanza dei sessi attraverso la parità di opportunità nell'accesso alle consultazioni elettorali. Dispone infatti testualmente lo Statuto: “Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”. Tale disposizione statutaria è, del resto, pienamente coerente con la Costituzione, la quale, all'art. 117, comma 7, dispone: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

La disposizione statutaria è stata introdotta con l'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, mentre il nuovo dettato costituzionale è stato introdotto con la riforma del titolo V, confermata anche dal referendum popolare dell'ottobre 2001, ed è entrata in vigore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale principio, oltre che nella citata disposizione statutaria e nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, con le richiamate leggi costituzionali entrate in vigore nel 2001, è stato ulteriormente rafforzato con la riforma dell'art. 51 della prima parte della Costituzione stessa, introdotta con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con la quale è stato aggiunto un secondo periodo al primo comma del citato art. 51, che così ora recita: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale con due importanti sentenze. Nel 1995 (sentenza n. 422) la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare "l'effettiva presenza paritaria delle donne nelle cariche rappresentative" - "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature", sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei. Nel 2003 ha riconosciuto la piena compatibilità con le norme statutarie e costituzionali della legge regionale della Valle d'Aosta che adeguava, sia pure timidamente, sul punto in argomento, la propria legislazione elettorale ai principi introdotti con la riforma degli statuti delle regioni a Statuto speciale del 2001.

Il 9 luglio 2008, con la legge provinciale n. 8, il Consiglio ha in parte recepito il principio di un minimo di salvaguardia dell'equilibrio di genere nella formazione delle candidature, prevedendo che il rapporto fra i generi non potesse essere inferiore a un terzo/due terzi.

L'art. 1 di questo disegno di legge, innovando ulteriormente rispetto alla piccola riforma del 2008, introduce nelle norme per l'elezione del Consiglio provinciale l'obbligo di comporre le liste rispettando la parità fra i sessi e prevedendo l'elencazione dei candidati alternando candidati di genere diverso. L'art. 2 coordina tale previsione con le norme sul procedimento per la presentazione delle candidature. L'art. 3 rafforza l'azione di riequilibrio prevista nella composizione della lista da parte delle forze politiche, agendo sul meccanismo di espressione del voto di preferenza. E' previsto che l'elettore possa esprimere un'unica preferenza. E' ammessa una seconda preferenza purché espressa per una candidatura di genere diverso: se il primo voto di preferenza è stato espresso a favore di un candidato, il secondo può essere espresso solo a favore di una candidata e viceversa. In questo modo si pongono tutti i candidati e le candidate sullo stesso piano, ma si rispetta il diritto di scelta dell'elettore. I successivi articoli 4 e 5 coordinano questa disposizione sull'espressione del voto di preferenza con le norme procedurali di spoglio.

Cons. Roberto Bombarda

Trento, 18 ottobre 2012